

Doppia contestazione

Il profilo internazionale

Per il tribunale di Firenze, che ha rinviato alla Consulta, la soppressione dell'abuso d'ufficio contrasta con l'obbligo, sulla base della convenzione di Merida, a non indebolire il presidio penale contro la corruzione cancellando una norma già esistente nell'ordinamento penale

La pubblica amministrazione

Individuato anche un profilo di contrasto con il principio costituzionale che assicura buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (pesa anche la tacita abrogazione del traffico d'influenze): senza tutela penale condotte gravi come la mancata astensione in conflitto d'interessi

Sull'abuso d'ufficio rinvio alla Consulta ammissibile per infrazioni «estere»

Penale

Per il tribunale di Firenze non è stata rispettata la convenzione di Merida

Giovanni Negri

Anche se un eventuale giudizio di incostituzionalità condurrebbe a una modifica peggiorativa per indagati e imputati, conseguenza generalmente vietata agli interventi della Corte costituzionale, tuttavia la violazione di precisi obblighi internazionali conduce a superare il divieto. Il tribunale di Firenze (si veda il Sole 24 Ore di ieri), il primo a sollevare davanti alla Consulta questione di legittimità della recentissima (è in vigore da un mese) soppressione dell'abuso d'ufficio, individua, aderendo sul primo alla rico-

struzione della parte civile in un processo che vede tra gli imputati una magistrata, due profili di tensione con la Costituzione e supera il nodo dell'ammissibilità.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nei giorni scorsi aveva sottolineato proprio il punto dell'ammissibilità, ricordando l'ostacolo alle pronunce peggiorative da parte della Consulta. L'ordinanza del tribunale di Firenze del 24 settembre arriva a una conclusione opposta, ancorandosi anche a precedenti della medesima Corte: è il caso della sentenza 37/2019 dove si legge che «un controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem può, infine, risultare ammissibile ove si assuma la contrarietà della disposizione censurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell'articolo 11 o dell'articolo 117, primo comma, Costituzione».

Ed è proprio la violazione degli impegni assunti dall'Italia con l'adesione alla convenzione internazio-

nale di Merida a motivare il giudizio di non infondatezza dei giudici fiorentini. Per l'ordinanza infatti, anche se dalla convenzione non emerge un obbligo di incriminazione a titolo di abuso d'ufficio, tuttavia lo Stato che, come l'Italia, ha già introdotto il reato prima dell'adesione alla Convenzione e che «ha, dunque, già positivamente valutato la conformità della fattispecie rispetto al proprio diritto interno, dovendo mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e preven- gono i conflitti di interesse (articolo 7, comma 4, della Convenzione di Merida), per adeguarsi all'obbligo internazionale di cui all'articolo 19, sarà tenuto a non abrogare la fattispecie già vigente, vieppiù senza la contestuale adozione di alcuna misura preventiva e/o repressiva-sanzionatoria caratterizzata da concreta ed effettiva dissuasività».

Il tribunale di Firenze individua poi un ulteriore profilo di possibile illegittimità, questa volta con l'articolo 97 della Costituzione, norma che presiede al buon andamento della pubblica amministrazione. Sul punto l'ordinanza censura sia l'abrogazione dell'abuso d'ufficio sia il drastico ridimensionamento (i giudici scrivono di una sua abrogazione indiretta) del traffico d'influenze. A restare prive di tutela penale sono così anche le condotte di mancata astensione per conflitto d'interessi o incompatibilità.

Inoltre, Governo e maggioranza, per l'ordinanza, sono intervenuti in modo pesante sul sistema dei reati contro la Pa, eliminando importanti presidi penali a tutela del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, nella dichiarata intenzione di perseguire una più efficace e libera azione amministrativa, senza adeguatamente valutare, però, gli effetti della significativa riduzione dell'area penale data 2020 e senza introdurre, a compensazione, un'espansione degli illeciti amministrativi e di misure adeguate di prevenzione.